



CITTÀ DI IMPERIA

ORDINANZA SINDACALE N. 31 DEL 29/12/2025

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE PER LA TUTELA DELLA SICUREZZA URBANA RELATIVA ALL'UTILIZZO DI ARTIFICI PIROTECNICI NELL'AMBITO DEI FESTEGGIAMENTI PER CAPODANNO 2026

IL SINDACO

Premesso che è consuetudine festeggiare la notte di Capodanno con il lancio di petardi, botti ed artifici pirotecnici di vario genere;

Rilevato, altresì, che l'utilizzo dei suddetti, specie senza adeguate cautele comporta un oggettivo pericolo per l'integrità fisica di chi li maneggia e dei passanti; tali rischi sono accentuati dalla diffusione di assembramenti spontanei su aree pubbliche in tutta la città e dal lancio di artifici dai balconi e dalle finestre, con possibile ricaduta su vie e piazze e conseguenti danni a persone e cose;

Considerato altresì che l'accensione ed il lancio di fuochi d'artificio, lo scoppio di petardi, l'esplosione di bombolette e mortaretti, ovvero il lancio di razzi possano:

- i causare disagio per la popolazione e soprattutto per le persone più fragili tra i quali figurano minori ed anziani;
- i comportare danni materiali al patrimonio pubblico e privato nonché all'ambiente naturale dovuti all'inquinamento acustico;
- i produrre un aumento di polveri sottili contribuendo ad elevare ulteriormente l'inquinamento atmosferico, in un periodo nel quale tradizionalmente tali valori sono già molto alti;

Rilevato che conseguenze negative vengono a determinarsi anche a carico degli animali da affezione, di allevamento e selvatici, in quanto il fragore degli artifici pirotecnici ad effetto scoppiante, per una diversa ed amplificata percezione dei rumori ed olfattiva, oltre ad ingenerare spavento negli animali, li porta a perdere il senso dell'orientamento, aumentando il rischio di smarrimento degli stessi, fino al punto da indurli alla fuga dall'abituale luogo di dimora, con conseguente rischio per la loro stessa incolumità ed in generale per la sicurezza stradale;

Ritenuto pertanto che il lancio di petardi, botti ed artifici pirotecnici di vario genere possa rappresentare concretamente un serio pericolo per l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

Attesa la possibilità di evitare le possibili situazioni di pericolo sopra indicate mediante l'interdizione, per il periodo che va dal 31 dicembre 2025 al 1° gennaio 2026, dell'utilizzo di ogni tipo di fuoco d'artificio, negli spazi e luoghi pubblici e/o di uso pubblico dell'intero territorio comunale, nonché nei luoghi privati, laddove possano verificarsi ricadute degli effetti pirotecnici su luoghi pubblici o su proprietà di terzi, in maniera particolare riguardo l'interno o la prossimità di comunità per anziani e di aree di ricovero di animali;

Considerato possibile bilanciare gli interessi coinvolti, quali il benessere collettivo, la tutela della sicurezza urbana e dell'incolumità pubblica con il diritto a festeggiare come da tradizione consolidata nonché con la salvaguardia dell'attività delle società che producono e commercializzano petardi, botti ed artifici pirotecnici prevedendo eccezionalmente che il suddetto

divieto non operi nella fascia temporale ricompresa tra le 00:00 e le 01:00 del 1 gennaio 2026;

Ritenuto di esentare dal divieto (i) gli spettacoli autorizzati realizzati da professionisti muniti di licenza nonché (ii) l'utilizzo di artifici pirotecnici di categoria F1, ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 123/2015, in quanto caratterizzati da rischio potenziale estremamente basso e livello di rumorosità trascurabile;

Considerata la necessità di provvedere con sollecitudine in merito al fine evitare la situazione di pericolo rappresentata;

Visto l'art. 54 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D. Lgs, 18 agosto 2000, n° 267 come sostituito dall'art. 6 del D.L. 92/2008 che riconosce la potestà di intervento del Sindaco, quale ufficiale di Governo, al fine di prevenire gravi pericoli che minaccino la sicurezza urbana e l'incolumità pubblica ed in particolare il 4° comma che prevede la comunicazione preventiva al Prefetto dei provvedimenti contingibili ed urgenti adottati dal Sindaco anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione;

Dato atto che il presente provvedimento è stato preventivamente comunicato al Prefetto di Imperia come prescritto dal comma 4 ° dell'art. 54 T.U.E.L.;

Visti:

- lo Statuto del Comune di Imperia;
- gli articoli 17, 47, 53, 55 e 57 del T.U.L.P.S. (R.D. 18 giugno 1931, n. 773) e l'articolo 110 del relativo regolamento di esecuzione (R.D. 6 maggio 1940, n. 635);
- il D.Lgs. 29 luglio 2015, n. 123, di attuazione della direttiva 2013/29/UE, che fissa parametri e limiti di impiego e riserva alla licenza ex art. 57 T.U.L.P.S. specifiche categorie di prodotti;

ORDINA

1) il DIVIETO, negli spazi e luoghi pubblici e/o di uso pubblico dell'intero territorio comunale, nonché nei luoghi privati, laddove possano verificarsi ricadute degli effetti pirotecnici su luoghi pubblici o su proprietà di terzi, in maniera particolare riguardo l'interno o la prossimità di comunità per anziani e di aree di ricovero di animali, di utilizzo di ogni tipo di fuoco d'artificio dal 31 dicembre 2025 al 01 gennaio 2026 ad eccezione della fascia oraria ricompresa tra le 00:00 e le 01.00 del 01 gennaio 2026 durante la quale saranno consentiti.

2) Sono esentati dai divieti di cui al punto 1 gli spettacoli autorizzati di professionisti muniti di licenza e l'utilizzo di artifici pirotecnici di categoria F1, ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 123/2015, in quanto caratterizzati da rischio potenziale estremamente basso e livello di rumorosità trascurabile.

DISPONE

che il presente provvedimento, in considerazione del fatto che il numero elevato dei destinatari rende gravosa la comunicazione personale a tutti i titolari delle attività interessate, sia pubblicato all'Albo Pretorio informatico per 15 giorni, e pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Imperia.

DISPONE ALTRESI'

che copia della presente venga trasmessa:

- i al Prefetto di Imperia;
- i al Questore di Imperia;
- i al Comando Provinciale dei Carabinieri di Imperia;
- i al Comando Provinciale Guardia di Finanza di Imperia;
- i al Comandante della Polizia Locale di Imperia;
- i alle Associazioni di Categoria dei Commercianti e dei Consumatori;

che sia data diffusione mediante gli Organi di informazione.

AVVERTE

che il mancato rispetto della presente ordinanza costituisce violazione dell'art. 650 del Codice Penale e determinerà nei confronti dei soggetti che non la rispettano la denuncia all'autorità giudiziaria.

Il Comando di Polizia Locale è incaricato della vigilanza e di ogni attività utile a garantire il rispetto del presente provvedimento, insieme agli altri soggetti della forza pubblica.

La presente ordinanza sarà pubblicata nel portale "Amministrazione trasparente", sezione "Interventi straordinari e di emergenza".

dalla Residenza Municipale, li 29/12/2025

IL SINDACO
Claudio Scajola

Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale dinanzi il T.A.R. Liguria secondo le modalità di cui alla legge 6/12/71, n. 1034, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24/11/71, N. 1199, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notifica del presente atto.